SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1315)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SCHIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 FEBBRAIO 1981

Provvedimenti a favore della facoltà di magistero dell'Università degli studi di Padova

Onorevoli Senatori. — È stata emanata nella scorsa legislatura la legge 9 dicembre 1977, n. 963, recante « Provvedimenti in favore della facoltà di economia e commercio dell'Università degli studi di Messina e della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Catania ». Tale legge stabilisce che le facoltà predette, ai sensi degli articoli 1 e 9 delle rispettive leggi istitutive, « sono statali a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità, indipendentemente dalle vicende delle convenzioni previste dalle leggi medesime ».

In data 24 ottobre 1979 è stato presentato, ad iniziativa del senatore Faedo, il disegno di legge n. 370, recante « Provvedimenti a favore delle facoltà di economia e commercio e di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Pisa ».

La relazione accompagnatoria a quest'ultimo disegno di legge richiama le situazioni dell'Università di Catania e di Messina, in quanto analoghe a quella dell'Università di Pisa.

Analoga situazione esiste anche nell'Università di Padova per quanto riguarda la facoltà convenzionata di magistero, istituita

con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1373, che approva altresì la relativa convenzione stipulata il 22 marzo 1951 per il finanziamento della facoltà medesima. Infatti gli enti sovventori non hanno mai provveduto all'adeguamento dei loro obblighi finanziari, in quanto non previsto dalla convenzione, nonostante gli oneri fossero notevolmente aumentati sia a seguito dell'istituzione presso la facoltà predetta con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1971, n. 883, del corso di laurea in psicologia, che non era compreso tra quelli indicati in convenzione, sia per effetto dei maggiori costi derivanti dalle retribuzioni del personale.

Inoltre lo Stato, in occasione di provvedimenti legislativi susseguitisi nel tempo, ha assegnato alla facoltà di magistero sia posti di professore di ruolo, sia posti di assistente di ruolo, sia posti delle varie carriere del personale non docente, tanto che, salvo tre posti convenzionati di professore di ruolo previsti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1373, peraltro recentemente riassorbiti a carico dello Stato per effetto dell'articolo 3, penultimo comma, del

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la predetta facoltà dispone totalmente di personale docente e non docente statale, ad eccezione degli incarichi di insegnamento, il cui onere è a carico del bilancio universitario, non essendo stati adeguati gli obblighi finanziari dagli enti convenzionati.

Per sanare la situazione sopra esposta, in analogia al provvedimento già disposto per l'Università di Pisa (disegno di legge n. 370), si propone all'attenzione del Senato l'approvazione di un provvedimento legislativo come quello emanato per le Università di Messina e Catania, e proposto per l'Università di Pisa, per quanto riguarda la facoltà di magistero esistente in quella di Padova.

Aggiungasi che nessun onere ne deriva al bilancio dello Stato in quanto, come sopra esposto, il personale docente e non docente è già a carico del bilancio statale, mentre per i professori incaricati il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevede il loro assorbimento nella fascia dei professori associati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1373, è abrogato.

La facoltà di magistero dell'Università di Padova è, ai sensi dell'articolo 2 del decreto presidenziale citato, statale a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità, indipendentemente dalle vicende della convenzione di cui all'articolo 1 del decreto medesimo.